



SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA  
I<sup>A</sup> SEZIONE PENALE

N° 1935 / 13, Reg. Sentenze

N° 6834 / 09 R.G.N.R.

N° 401 / 11 R.G.T.

Il Giudice monocratico Dr. ssa GIUSI IANNI  
nell'udienza penale dell' 8 NOVEMBRE 2013

con l'intervento in udienza del Pubblico Ministero, depositata in Cancelleria  
rappresentato dal Sostituto Procuratore della Repubblica  
Dott ssa ANGELINA DE LUCA

e con l'assistenza del Cancelliere sottoscritto, ha  
pronunciato la seguente

il 25-11-13  
IL CANCELLIERE  
*[Signature]*

## SENTENZA

nella causa penale

avviso P.b. 25/11/13 -  
Fatto estratto contumacia il

## CONTRO

- 1) AMENDOLARA FABIO nato a Chiaromonte (PZ)  
l'8.8.1979 e domiciliato presso l'Avv. Pasquale Ciola - Via  
Bonaventura, 33- Potenza - LIBERO PRESENTE  
2) LEPORACE PARIDE nato a Cerisano il 3.6.1962 e  
residente in Via Nazario Sauro, 102 - Potenza

- LIBERO CONTUMACE-  
IMPUTATI

IL CANCELLIERE

Fatto avviso esecutivo il

COMPILATA SCHEDA IL

N. Camp. Penale

*Vedi retro*

**IMPUTATI****L'Amendolara**

A) in relazione al reato di cui agli artt. 595, commi 1, 2 e 3, c.p., 13 legge n.47/1948 per avere offeso, comunicando con più persone e col mezzo della stampa, quale redattore dell'allegato articolo di stampa, da considerarsi parte integrante del presente atto, pubblicato sul giornale "Il Quotidiano" il 31 gennaio 2008 (dal titolo "L'inaugurazione dell'anno giudiziario vista da Travaglio. Ancora Tufano, incredibile"), la reputazione di Vincenzo Tufano, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Potenza, mediante l'attribuzione di fatti determinati e non veri (quali l'aver attribuito a magistrati del suo distretto inesistenti fughe di notizie; il non essersi accorto del fatto che giudici del suo distretto insabbiavano inchieste, anche su omicidi; il perseguire da anni magistrati perbene, come Alberto Iannuzzi e Jonh Henry Woodcock; infine, il fatto d'essere oggetto di pesanti sospetti e, ciononostante, di non essere stato sospeso dal suo incarico);

*Castellano (con visto del C.P. all'indizione odierne)*

fatto commesso in Montalto Uffugo e zone limitrofe nella data sopraindicata;

*Ja*

**il Leporace**

B) in relazione al reato di cui all'art. 57 c.p., nonché agli artt. 595, comma 3, c.p. e 13 legge n. 47/1948, per avere, in qualità di direttore responsabile pro tempore del giornale "La Provincia Cosentina", omesso di esercitare sul contenuto degli articoli sopra indicati il controllo necessario ad impedire che fosse commesso il reato contestato al capo che precede;

*"Il Quotidiano"  
(con visto del C.P. all'indizione odierne)*

*Castellano*

fatto commesso in Montalto Uffugo e zone limitrofe nella data indicata al capo

*Ja*

### CONCLUSIONI

Il P.M.: per Amendolara, assoluzione perché il fatto non costituisce reato; per Leporace; assoluzione perché il fatto non sussiste.

La parte civile: come da conclusioni in forma scritta.

La difesa di Amendolara: assoluzione perché il fatto non sussiste e condanna del querelante al risarcimento del danno.

La difesa di Leporace: assoluzione perché il fatto non sussiste.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del GUP presso questo Tribunale del 12 gennaio 2011 Amendolara Fabio e Leporace Paride, rispettivamente giornalista e direttore responsabile del giornale "Il Quotidiano" - edizione della Basilicata, erano rinviati a giudizio in relazione ai reati indicati in rubrica. In udienza preliminare la persona offesa, Tufano Vincenzo, formalizzava la costituzione di parte civile nel processo, ammessa dal giudice, come attestato alla prima udienza dibattimentale. All'udienza del 30 maggio 2011, celebrata in assenza di entrambi gli imputati, le difese dichiaravano di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza e il Tribunale differiva la trattazione del processo al 28 novembre 2011, sospendendo contestualmente i termini di prescrizione del reato. Nella medesima udienza veniva dichiarata la contumacia dell'Amendolara, ritualmente evocato in dibattimento e non comparso, mentre nei confronti dell'imputato Leporace era disposta la rinnovazione della notifica del decreto dispositivo del giudizio, non essendo la stessa andata a buon fine. All'udienza del 28 novembre 2011, dichiarata la contumacia del Leporace e revocata, invece, la dichiarazione di contumacia dell'Amendolara, comparso in udienza, il Tribunale, in difetto di questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento e ammetteva le prove richieste dalle parti. Seguiva, nella medesima udienza, la deposizione di Tufano Vincenzo, persona offesa e teste dell'accusa. Dopo tre rinvii interlocutori - dovuti, rispettivamente, all'assenza del residuo teste da escutere (30 marzo 2012) e all'impedimento del difensore del Leporace (24 settembre 2012 e 25 gennaio 2013; udienze in cui venivano anche sospesi i termini di prescrizione dei reati contestati agli imputati) -

all'udienza del 10 maggio 2013, prima udienza celebrata dalla scrivente, le parti prestavano il consenso alla rinnovazione del dibattimento mediante lettura degli atti istruttori già compiuti (art. 511 c.p.p.) e l'istruttoria era completata con l'escussione dell'ultimo teste a carico Cristiano Antonio e con l'esame dell'imputato Amendolara, che accettava di sottoporsi a tale incombente istruttorio. Su richiesta delle parti era, quindi, fissata per la discussione l'udienza del 27 settembre 2013 che, tuttavia, era meramente differita per impedimento della scrivente dovuto a motivi familiari. In data 21 ottobre 2013 concludevano il PM e la costituita parte civile, mentre per le conclusioni delle difese era fissata l'udienza dell'8 novembre 2013, in considerazione del documentato impedimento, per motivi di salute, del difensore dell'Amendolara.

In data 8 novembre 2013, esaurite le discussioni delle parti, la causa era decisa come da dispositivo allegato.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'indagine in danno degli imputati ha preso le mosse dalla querela sporta in data 30 aprile 2008 da Tufano Vincenzo, all'epoca procuratore generale della Corte d'Appello di Potenza, sentitosi diffamato da un articolo comparso sul giornale locale "Il Quotidiano" (edizione della Basilicata) di cui era direttore responsabile all'epoca dei fatti Leporace Paride.

Tale articolo, contenuto a pag. 9 dell'edizione del 31 gennaio 2008, sotto la rubrica "L'inaugurazione dell'anno giudiziario vista da Travaglio" recava il titolo "Ancora Tufano, incredibile" e con in primo piano una foto del noto giornalista Marco Travaglio riportava in virgolettato un post tratto dal blog facente capo al medesimo Travaglio, reperibile al sito internet [www.voglioiscendere.ilcannocchiale.it](http://www.voglioiscendere.ilcannocchiale.it), come espressamente indicato nella premessa dell'articolo cartaceo. In tale articolo, in particolare, si esprimevano perplessità sulla scelta di affidare a Vincenzo Tufano l'inaugurazione dell'anno giudiziario, essendo egli indagato per aver perseguitato "magistrati perbene, come Woodcock e Iannuzzi" e non essendosi, per contro, mai accorto "dei giudici del suo distretto che insabbiavano inchieste anche su omicidi", tanto da essere a loro volta indagati dall'allora sostituto procuratore della Repubblica

presso il Tribunale di Catanzaro (competente per i reati commessi dai magistrati operanti nel distretto di Potenza, ex art. 11 c.p.p.) Luigi De Magistris. "Curiosamente", quindi, secondo l'articolo in questione, il CSM aveva deciso di non sospendere il Tufano dal suo incarico, nonostante "i pesanti sospetti" su di lui gravanti e il Tufano aveva aperto l'anno giudiziario "scagliandosi" contro "inesistenti fughe di notizie" attribuite ai magistrati del suo distretto.

L'articolo, invero, non recava alcuna sottoscrizione, ma era inserito in un contesto di articoli sull'inaugurazione dell'anno giudiziario nel distretto potentino a firma di "F.A.", identificato nell'odierno imputato Fabio Amendolara il quale, peraltro, sentito in dibattimento in sede di esame, non ha smentito il proprio inserimento dell'articolo "incriminato" nella pagina a sua firma del quotidiano, fondando, piuttosto, la propria difesa sull'ascrivibilità a scelte organizzative dei vertici del giornale della pubblicazione del post comparso sul blog di Travaglio e sulla fedeltà della trasposizione del predetto post, di cui era indicata la fonte e l'autore (cfr. dichiarazioni rese dall'Amendolara all'udienza del 10 maggio 2013: "*vorrei precisare che non sono l'autore dell'articolo. L'autore era Marco Travaglio. Io ho semplicemente diciamo eseguito, come dire, un ordine che mi era stato dato dai miei capi. Ovvero, ho copiato dal blog di Marco Travaglio l'articolo, l'ho inserito in una pagina negli spazi che mi erano stati assegnati e l'ho titolato con diciamo un virgolettato che era, come dire, riconducibile all'articolo, che riprendeva soprattutto, come dire, l'incipit dell'articolo e ho redatto un occhiello che indicava che l'articolo era stato preso dal blog di Marco Travaglio. Null'altro*").

2. Tanto premesso, ritiene il Tribunale che ai fini della configurabilità del delitto di diffamazione rispetto alla condotta dell'Amendolara difetti l'elemento soggettivo del dolo, quale componente imprescindibile della responsabilità penale dell'imputato (art. 43 c.p.).

2.1 A prescindere, infatti, sulla riconducibilità a sé o ad altri dell'iniziativa di pubblicare il post comparso sul blog di Travaglio, può dirsi documentalmente provato che l'Amendolara si sia limitato a trasportare quel post sulla pagina de "Il Quotidiano" dedicata all'inaugurazione dell'anno giudiziario nel distretto potentino.

indicando, peraltro, la fonte dello scritto (oltre, infatti, a riportare la foto di Travaglio, l'articolo dice espressamente in premessa che il post è tratto dal blog [www.voglioscendere.ilcannocchiale.it](http://www.voglioscendere.ilcannocchiale.it) e che esso descrive, "l'inaugurazione dell'anno giudiziario vista da Marco Travaglio"). Ciò, ad avviso di questo giudice, impedisce di sussumere la condotta nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 595 c.p.. Può dirsi, infatti, ormai principio consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità (Cass. 10 ottobre 2007, n. 42085; Cass. 15 marzo 1999, n. 5192) che quando il giornalista si limiti a riportare dichiarazioni altrui in un proprio scritto per distinguere il lecito dall'illecito occorre accertare se il giornalista medesimo abbia assunto la prospettiva del terzo osservatore dei fatti, agendo per conto del pubblico dei suoi lettori, ovvero sia stato solo un dissimulato coautore della dichiarazione diffamatoria, agendo quindi contro il diffamato, posto che solo in quest'ultimo caso, in applicazione dell'art. 110 c.p., è configurabile a suo carico il concorso nel delitto di diffamazione per avere diffuso l'altrui testo diffamatorio. Per verificare se davvero il giornalista si sia limitato a riferire l'evento piuttosto che divenire strumento della diffamazione, pertanto, occorre considerare in quale contesto valutativo e descrittivo siano riportate le dichiarazioni altrui; quale sia la plausibilità e l'occasione di tali dichiarazioni; quali le ragioni e la credibilità del dichiarante. Va in senso conforme l'arresto delle Sezioni Unite in materia di intervista, secondo cui la condotta del giornalista che, pubblicando il testo di un'intervista, vi riporti dichiarazioni del soggetto intervistato di contenuto oggettivamente lesivo dell'altrui reputazione è da ritenere penalmente lecita quando il fatto in sé dell'intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono rese, presenti profili di interesse pubblico all'informazione tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e da giustificare l'esercizio del diritto di cronaca (cfr. Cass., Sez. Un., 30 maggio 2001, Galiero).

Nella vicenda di specie, è da ritenere che l'Amendolara, nel riportare fedelmente le considerazioni sull'apertura dell'anno giudiziario contenute nel blog di Travaglio e nel dare atto della fonte del post trascritto, abbia assunto la prospettiva del terzo informatore, dando atto ai lettori del punto di vista di un noto giornalista in relazione

ad un evento di attualità, rappresentato, appunto, dall'inaugurazione dell'anno giudiziario nel distretto potentino, colpito, in quel preciso momento storico, da forti tribolazioni - a prescindere, evidentemente, da qualsiasi addebito di responsabilità al Tufano in ordine alle indagini susseguitesì sui magistrati del distretto e a prescindere dall'epilogo che tali indagini successivamente hanno avuto - tali da giustificare la sottoposizione ai lettori delle altrui dichiarazioni.

Il Tufano, pertanto, avrebbe dovuto sporgere querela direttamente nei confronti di Travaglio, autore delle dichiarazioni ritenute lesive della sua reputazione.

Nelle numerose memorie depositate, invero, la difesa di parte civile ha cercato di mettere in evidenza come il pregiudizio al Tufano sia derivato dalla trasposizione delle dichiarazioni di Travaglio - in sé inserite in una pagina internet - in un quotidiano a diffusione locale, quale condotta suscettibili di rendere quelle dichiarazioni note anche a persone che altrimenti non ne avrebbero mai avuto percezione (ad esempio perché anziane e non aduse agli strumenti informatici). A prescindere, tuttavia, da ogni considerazione sulle potenzialità diffusorie di una notizia riportata su internet (accessibile come tale da tutto il mondo) rispetto ad una riportata su un quotidiano a tiratura locale, è evidente come la deduzione non sia in sé rilevante ai fini dell'attribuzione all'Amendolara del reato, in difetto di elementi che, per come detto, permettano di configurare una qualsiasi volontà denigratoria concorrente in capo all'imputato.

Amendolara Fabio va, conclusivamente, assolto dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato

**2.2.** L'insussistenza del reato presupposto impone la formula assolutoria piena anche nei confronti di Leporace Paride. Nella fattispecie criminosa prevista dall'art. 57 c.p., infatti, il reato che, con il mezzo della pubblicazione, viene commesso dall'autore dell'articolo pubblicato si configura come un evento del reato colposo che può essere addebitato al direttore del giornale, cosicché tale ultimo reato non può configurarsi ove venga accertato che nessun reato è stato commesso dall'autore dell'articolo. (cfr. Cass. 12 giugno 1992, n. 8418 e, conformi, Cass. 28 maggio 1999, n. 8118; Cass. 8 aprile 2003, n. 22869; Cass. 26 febbraio 2003, n. 19827).

Il Leporace va, pertanto, assolto perché il fatto non sussiste.

3. La difesa dell'Amendolara, in sede di discussione, ha chiesto la condanna della parte civile Tufano alla rifusione delle spese sostenute e al risarcimento del danno nei confronti dell'imputato, ai sensi dell'art. 541 c.p.. La peculiarità della vicenda su cui il Tribunale è stato chiamato a giudicare, tuttavia, involgendo la dibattuta problematica giuridica della responsabilità del giornalista che riporti dichiarazioni altrui, permette di ritenere sussistenti giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite nell'ambito del rapporto tra l'imputato Amendolara (che risulta aver avanzato la relativa richiesta) e la costituita parte civile. A *fortiori* difetta la possibilità di invocare una qualsiasi responsabilità risarcitoria del Tufano per l'iniziativa giudiziaria intrapresa, non potendosi, per le ragioni esposte, ipotizzare una sua colpa grave nella proposizione della querela. Non può trovare applicazione, inoltre, nell'ambito del rapporto tra l'Amendolara e il querelante Tufano la disciplina di cui all'art. 542 c.p.p., in ragione della formula assolutoria adottata nei confronti del predetto reato, diversa da quelle prese in considerazione dalla norma per le statuizioni risarcitorie o restitutorie (perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso).

4. Il carico di lavoro del giudicante e la complessità in diritto della vicenda portata all'attenzione del Tribunale legittimano la riserva in giorni trenta del termine per il deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 544 c.p.p..

**P.Q.M.**

visto l'art. 530 c.p.p., assolve Amendolara Fabio dal delitto a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato;

visto l'art. 530 c.p.p., assolve Leporace Paride dal delitto a lui ascritto perché il fatto non sussiste;

visto l'art. 541 c.p.p. e ritenuta la sussistenza di giustificati motivi, dichiara compensate le spese nell'ambito del rapporto processuale tra Amendolara Fabio (che ne ha fatto richiesta) e la costituita parte civile, rigettando, altresì, la richiesta di risarcimento del danno nei confronti di Tufano Vincenzo;

visto l'art. 544 c.p.p. indica in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione.

Cosenza, 8 novembre 2013

Il giudice  
dott.ssa Giuseppina  
*Giuseppina*